



Residenza Conte Canevaro

Via Antica Romana 27

16035 ZOAGLI

Tel. 0185259049 fax 0185250034

CF. 83003590102

e-mail info@residenzacanevaro.com

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 Parte Speciale

Stato delle revisioni

<i>Descrizione</i>
Prima emissione

Sommario

APPENDICI	4
1 PREMESSA	5
2. ART. 24 D.LGS. 231/2001 “INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO”	8
3. ART. 24 BIS LGS. 231/2001 “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”	12
4. ART. 24 TER D.LGS. 231/2001 “DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”	30
5. ART. 25 D.LGS. 231/2001 “CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE”	40
6. ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001 “FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO”	53
7. ART. 25 BIS.1. D. LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO”	59
8. ART. 25 TER D.LGS. 231/2001 “REATI SOCIETARI”	63
9. ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 “DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO”	75
10. ART. 25 QUATER1 D.LGS. 231/2001 “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”	75
11. ART. 25 QUINQUES D.LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”	76
12. ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 “ABUSI DI MERCATO”	83
13. ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”	87
14. ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 “RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO”	89
15. ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 “DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE”	94

<u>16. ARTT. 3 E 10 L. 16 MARZO 2006 N. 146 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001”</u>	<u>98</u>
<u>17. ART. 192 D.LGS. 152/2006 “DIVIETO DI ABBANDONO”</u>	<u>99</u>
<u>18. ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001 “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”</u>	<u>101</u>
<u>19. ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 “REATI AMBIENTALI”</u>	<u>102</u>
<u>20. ART. 25 DUODECIES DEL D.LVO 231 DEL 2001 “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”</u>	<u>125</u>
<u>21. ART. 25-TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA</u>	<u>128</u>

APPENDICI

- Organigramma e mansionario
- Verbali OdV
- Protocolli di prevenzione;
- Matrici 231 inerenti tutta la fase di risk assessment

PREMESSA

La presente Parte Speciale del MOG 231 ha l'obiettivo di illustrare in maniera descrittiva:

- gli esiti dell'analisi del rischio di commissione dei reati cd. "sensibili", ovverosia dei fatti di reato considerati rilevanti dal D.Lgs. 231/2001;
- gli esiti dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, ovverosia dei processi decisionali, organizzativi ed operativi che caratterizzano l'attività dell'ente, e delle relative aree coinvolte,

indicando di conseguenza le procedure e gli specifici protocolli di prevenzione diretti a prevenire la commissione dei fatti di reato compresi nel catalogo del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si è adottato il seguente approccio metodologico:

- individuazione dei processi a rischio e delle aree a rischio: individuazione dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle relative aree coinvolte in ciascuna fase del processo, mediante:
 - esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.). La classificazione delle aree si basa sul mansionario aziendale e sull'organigramma, documenti che costituiscono parte integrante del presente MOG231 e che vengono allegati alla presente parte speciale (appendice allegata). Detti documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante; essi devono essere aggiornati ogni qualvolta muti la situazione aziendale, al fine dell'eventuale aggiornamento del presente MOG231;
 - esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate e degli attuali sistemi di gestione;
 - esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio, il tutto tramite apposite interviste custodite presso la sede dell'Ente;
- identificazione e valutazione del rischio (risk assessment): individuazione del rischio concreto di commissione del reato oggetto di analisi, espresso mediante una scala di valori (assente, basso, medio, alto) che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità/impatto della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi, il tutto come da "matrice" predisposta per ogni singola fattispecie, come da allegato al presente MOG 231;

Probabilità Impatto	Assente	Bassa	Media	Alta
Basso	0	1	2	3
Medio	0	2	4	6
Alto	0	3	6	9

- individuazione dei protocolli: individuazione e rinvio agli specifici protocolli di prevenzione che occorre seguire per neutralizzare o ridurre il rischio a livello di accettabilità.

All'esito di tali attività è stata predisposta la presente Parte Speciale, in cui per ogni fatto di reato sensibile vengono riportati:

- la fattispecie di reato come prevista dalla legge; si precisa che all'interno della presente parte speciale vengono indicati tutti i reati sensibili ex D.Lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente;
- la descrizione di una condotta tipica generale e particolare; si precisa che nell'ottica di facilitare la corretta comprensione della fattispecie, si è ritenuto opportuno parafrasare il dettato normativo attraverso termini di uso comune, che comunque ne conservino il significato ed attraverso esempi legati alla attività in concreto svolta dall'ente;
- i processi sensibili/a rischio; si precisa che tali processi decisionali, organizzativi ed operativi sono, altresì, riportati all'interno di ciascun protocollo di prevenzione;
- le aree di rischio;
- i protocolli di prevenzione, dove all'interno vengono riportate tutte le procedure di prevenzione, facenti capo ai seguenti (tutti allegati al presente MOG 231 come da appendice):

- 1- Gestione dei Rapporti con l'ODV;
- 2- Gestione dei Flussi dei Finanziari;
- 3- Gestione dei Rapporti Consulenziali;
- 4- Gestione degli Acquisti;
- 5- Gestione dei rapporti con la P.A. e con gli Enti Privati – Anticorruzione;
- 6- Gestione dei Processi Ambientali;
- 7- Gestione della Salute e della Sicurezza;
- 8- Gestione delle Risorse Umane
- 9- Gestione delle Attività Informatiche;
- 10- Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio
- 11- Gestione dei rapporti di industria e commercio

È stata inoltre predisposta la cd. “matrice 231” (che va a comporre il cd. “risk assessment”), ovvero l’insieme delle tabelle in cui per ogni singola fattispecie di reato vengono riportati, con riguardo alla specifica area a rischio, i relativi processi a rischio e il grado di rischio come frutto del prodotto tra la probabilità e l’impatto/gravità, a cui segue il rimando al protocollo di prevenzione di riferimento.

Seguitamente viene riportata come esempio la tabella inerente al reato di *“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”* di cui all’art. 316 C.p., con riferimento all’area di rischio del Presidente del CDA, in cui viene indicato il grado di rischio frutto del prodotto tra probabilità e impatto in merito ai processi a rischio individuati, con l’indicazione dei protocolli di prevenzione (n. 5 e n.2) a cui si rimanda per la descrizione delle relative procedure di prevenzione

AREA DI RISCHIO	<u>Presidente del CDA</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Pxl=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici	5
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

2. ART. 24 D.LGS. 231/2001 “INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA

Reato commesso da chiunque che si configura mediante la distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Posto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato può sussistere anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato non più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione contributi regionali	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Ufficio Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Rapporti degli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Ufficio Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

2.2. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA

Reato commesso da chiunque configurabile nell'ottenimento indebito di erogazioni da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite dichiarazioni mendaci od omissione di informazioni necessarie per conseguirle.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Ufficio Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

2.3. Art. 640 comma 2° n.1 c.p. “Truffa aggravata in danno dello Stato”

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA

Reato commesso da chiunque che consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche per far sì che le stesse compiano un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore, o esonerino taluno dal servizio militare.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del Cda	➤ 1 ➤ 5
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Presidente del Cda ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Presidente del Cda ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 10

2.4. Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA

Reato commesso da chiunque che si configura con l'ottenimento indebito di erogazioni da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), per il tramite di induzione in errore per mezzo di artifici o raggiri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del Cda	➤ 1 ➤ 5
Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni nei confronti di Enti Pubblici	➤ Presidente del Cda ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5

ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del Cda ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
---	--	--

2.5. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA

Reato commesso da chiunque che consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, o agendo mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del Cda ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 5 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3
Svolgimento dei processi che richiedono l'uso dello strumento informatico	➤ Presidente del Cda ➤ Postazione informatiche	➤ 1 ➤ 9

Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9
---------------------	-----------------------------	------------

3.ART. 24 BIS LGS. 231/2001 “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote**.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a trecento quote**.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a quattrocento quote**.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

3.1 Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque, che consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione– esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Consulente informatico	➤ 1 ➤ 9

3.2 Art. 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre talune delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque che consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare illegittimamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri profitto o di arrecare ad altri un danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria	➤ Presidente del CDA e/o	➤ 1

amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	CDA	➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.3 Art. 615 quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

CONDOTTA

Reato commesso da chiunque che consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, o di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.4. Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque che consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.5 Art. 617 quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque che consiste nell'installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.6 Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque che consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio	➤ Presidente del CDA e/o	➤ 1

dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	CDA	➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.7 Art. 635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque che consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9

Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9
---------------------	-----------------------------	------------

3.8 Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque che consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell'introdurre o trasmettere di informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.9. Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Qualora tali eventi si verifichino è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.10 Art. 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - esercizio dei poteri	➤ Presidente del CDA e/o CDA	➤ 1 ➤ 2

di esclusiva competenza del Cda		➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 9 ➤ 11

3.11. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA

Reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 9
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 5
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei processi ambientali	➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10

3.12. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”*

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 9
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 5
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei processi ambientali	➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10

3.13. Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta - ricevendo o formando un documento pubblico informatico - che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 9
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 5
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei processi ambientali	➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10

3.14. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterazione di un documento informatico vero.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di Sistema	➤ 1 ➤ 9

3.15. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 478 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 478 c.p. dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile da un privato (o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni) e consiste nel simulare copia di un documento informatico e nel rilasciarla in forma legale supponendo esistente un documento informatico pubblico, ovvero nel rilasciare copia di un documento informatico pubblico diverso dall'originale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di sistema	➤ 1 ➤ 9

3.16. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di sistema	➤ 1 ➤ 9

3.17. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni”*

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di sistema	➤ 1 ➤ 9

3.18. Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio Firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 9
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Consulente ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 5
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei processi ambientali	➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10

3.21. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di sistema	➤ 1 ➤ 9

3.22. Art. 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”*

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 9
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni informatiche	➤ 1 ➤ 9
Supporto tecnico IT	➤ Amministratore di sistema	➤ 1 ➤ 9

3.23. Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito”*

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

3.24. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CONDOTTA

E' un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio e consiste nel compiere le stesse falsità ideologiche o materiali in documenti informatici ascrivibili ai pubblici ufficiali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 9
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10

4. ART. 24 TER D.LGS. 231/2001 “DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

4.1. **Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

4.1. **Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"**

CONDOTTA

E' un reato commissibile da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutte in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.

4.2. Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”].

[Art. 601 c.p. Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”].

[Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.]

[Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”.]

[Articolo 12 comma 3 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”].

[Articolo 12 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”].

[Art. 22 comma 3 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“ Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]

[Art. 22 comma 4 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e

del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.”]

[Art. 22-bis, comma 1 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

4.3. Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniera”

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

4.4. Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

4.5. Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

4.6. Art. 74 D.p.r. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria

III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 9 ottobre 1990 n.309.

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il

giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti

massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA

E' un reato commissibile da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Settore	➤ 1 ➤ 10

	Infermieristico ➤ Settore Infermieristico ➤ Collaboratore amministrativo	
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico ➤ Collaboratore amministrativo	➤ 1 ➤ 10

4.7. Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"

Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini riguardano: a) i delitti appresso indicati:

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

[Art. 2 comma terzo L. 18 aprile 1975 n. 110]

(Armi e munizioni comuni da sparo)

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.]

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

5. ART. 25 D.LGS. 231/2001 “CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

5.1. Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”

(Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 8

	➤ Responsabile Sanitario	
--	--------------------------	--

5.2. **Art. 317 c.p. “Concussione”**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Consulente	➤ 1 ➤ 11
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Consulente	➤ 1 ➤ 5

5.3. **Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio”**

(CO.1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

(CO.3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

CONDOTTA

Quello di cui al co. 1° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare o nel promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio una indebita

retribuzione – sotto qualunque forma – per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il co. 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, per esercitare le proprie funzioni, sollecita il privato (che non accetta) alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione – sotto qualunque forma.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 8

	➤ Responsabile Sanitario	
--	--------------------------	--

5.4. **Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”**

(Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere (o nell'accettare la promessa di) una indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile	

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8

5.5. **Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”**

(Art. 319 ter c.p.).

Se i fatti qualificati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non qualificata a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione qualificata a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto

conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8

--	--	--

5.6. Art. 322 co. 2 e 4 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”

(CO.2) Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

(CO.4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

CONDOTTA

Reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non siano accettate. Il co.4 estende la punibilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1

Gestione degli omaggi e delle regalie		➤ 5
Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8

Art. 346 Bis - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CONDOTTA

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in commento si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione; infatti la fattispecie è stata introdotta dal legislatore penale al fine di evitare anche le attività preparatorie rispetto a quello che potrebbe poi sfociare in una istigazione alla corruzione.

Il nucleo dell'antigiuridicità si evince e si ricava proprio nell'accordo che intercorre fra il privato ed un intermediario dove si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8

--	--	--

5.7. Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari	

	Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8
Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Responsabile Sanitario ➤ Medico di struttura ➤ Responsabile Settore Infermieristico ➤ Settore Infermieristico	➤ 1 ➤ 10

5.8. Art. 322 bis c.p. “ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri””

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economico finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

6. ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001 “FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote ;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo ;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote ; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote .
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

6.1. Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

6.2. **Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o nell'introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

6.3. **Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

6.4. Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

6.5. Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

6.6. Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

6.7. Art. 464 secondo comma c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

6.8. Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione omessa in circolazione di valori di bollo falsificati”

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

6.9. Art. 464 comma 1° c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

6.10. Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2 ➤ 11
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 11

6.11. Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

7. ART. 25 BIS.1. D. LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO”

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote .
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

7.1. Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Tutti i Soggetti in posizione apicale, tutti i Responsabili di Funzioni/Aree e tutti i dipendenti	➤ 1 ➤ 11

7.2. Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell'ambito di tali attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Presidente del CDA e tutti i Responsabili di	➤ 1 ➤ 11

	Funzioni/Aree e tutti i dipendenti	
--	------------------------------------	--

7.3. **Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

7.4. **Art. 515 c.p. “Frode nell'esercizio del commercio”**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

7.5. **Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

7.6. Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

7.7. Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile.**

7.8 Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

8. ART. 25 TER D.LGS. 231/2001 “REATI SOCIETARI”

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote ;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote ;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote ;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote ;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote ;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote ;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o di società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote ;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote ;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote ;
r) per il delitto di aggriotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote ;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote . Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo**.

8.1. **Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge in modo da indurre concretamente in errore gli altri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ Presidente del CDA ➤ CDA	➤ 1 ➤ 2
Selezione del consulente e gestione del rapporto (solo relativamente al Presidente del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione amministrativa, contabile e fiscale	➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Affari Generali e Legali	➤ 1 ➤ 2
Supporto alla Gestione contabile e fiscale	➤ Consulente Contabile	➤ 1 ➤ 2

8.2. **Art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità"**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

CONDOTTA

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni dell'Ente, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ Presidente del CDA ➤ CDA	➤ 1 ➤ 2
Selezione del consulente e gestione del rapporto (solo relativamente al Presidente del CDA)	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione amministrativa, contabile e fiscale	➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Affari Generali e Legali	➤ 1 ➤ 2
Supporto alla Gestione contabile e fiscale	➤ Consulente Contabile	➤ 1 ➤ 2

8.3. Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate"

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dal Gruppo per conto di terzi.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile poiché la Fondazione non è quotata in borsa.**

8.4. **Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”**

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n. 262.

8.5. **Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni di società di revisione”**

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 37 comma 34° del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

8.6. **Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

CONDOTTA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

N.B.: ai sensi dell'art. 37 comma 35° del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 non costituisce più reato, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile. Permane, quale condotta rilevante, ex D.lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ CDA e Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2

8.7. **Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ CDA e Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2

8.8. Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall'obbligo di eseguirli.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ CDA e Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2

8.9. Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile poiché nella Fondazione non viene posta in essere la ripartizione degli utili e delle riserve**

8.10. Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o del Gruppo controllante"

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dal Gruppo controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

CONDOTTA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserva di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ CDA e Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2

8.11. Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi

avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ CDA e Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2

8.12. Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)]

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile poiché la Fondazione non è quotata in borsa.**

8.13. **Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile poiché la Fondazione non è in stato di liquidazione.**

8.14. **Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull'assemblea”**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ CDA e Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 2

8.15. **Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile** poiché trattasi di reato commissibile da Società operanti nel mercato finanziario e tale attività non rientra nell'oggetto sociale della Fondazione.

8.16. **Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dal gruppo per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

CONDOTTA

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	➤ Presidente del CDA ➤ CDA	➤ 1 ➤ 2
Selezione del consulente e gestione del rapporto (solo relativamente al Presidente del CDA)	➤ Presidente del CDA ➤ CDA	➤ 1 ➤ 3
Gestione amministrativa, contabile e fiscale	➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Affari Generali e Legali	➤ 1 ➤ 2
Supporto alla Gestione contabile e fiscale	➤ Consulente Contabile	➤ 1 ➤ 2

8.17. **Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno

a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella promessa di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, così cagionando nocumento alla società presso la quale ricoprono la funzione suddetta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Consulenti ➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5 ➤ 11
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Consulenti ➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezione, assunzione, formazione e	➤ Presidente del CDA	➤ 1

gestione delle risorse umane		➤ 8
Gestione della salute dei pazienti dell'erogazione del servizio	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 10
supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 8

8.18. Art. 2635 bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”*

** La fattispecie de qua è stata introdotta ad opera del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), in vigore a partire dal 14.04.2017.*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei	➤ Presidente del CDA	➤ 1

flussi finanziari)	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 2
Gestione dei rapporti con le altre imprese	➤ Consulenti ➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5 ➤ 11
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Gestione degli omaggi e delle regalie	➤ Consulenti ➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 5
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Gestione della salute dei pazienti dell'erogazione del servizio	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 10
Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 10
supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 8

9. ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 “DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO”

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la “commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”; detta categoria è piuttosto corposa e comprende tutta una serie di reati (elencati interamente nella parte generale del presente MOG 231), commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all'interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...); le singole fattispecie sono sempre commesse con determinate finalità, vale a dire di cd. terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell'allarmismo sociale) e/o di eversione dell'ordinamento democratico (ovvero finalizzato all'instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduaista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all'Ordinamento Costituzionale).

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

10. ART. 25 QUATER¹ D.LGS. 231/2001 “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria **da 300 a 700 quote** e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non

inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis].

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11. ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

11.1. Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.2. Art. 601 c.p. "Tratta di persone"

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.3. Art. 602 c.p. "Acquisto ed alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.4. **Art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CONDOTTA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Gestione della salute e della sicurezza	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 7
supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8

11.5. Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.6. Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. "Pornografia minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.7. Art. 600 quinquies c.p. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.8. Art. 600 bis comma 2° c.p. "Prostituzione minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.9. Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. "Pornografia minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.10. Art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.11. Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale"

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

11.12. Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"

Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[Art. 600 c.p.]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.]

[Art. 600 bis c.p.]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.]

[Art. 600 ter c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.]

[Art. 600 quater c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.]

[Art. 600-quater.1. c.p.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.]

[Art. 600-quinquies c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.]

[Art. 609-octies. c.p.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.]

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

12. ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 “ABUSI DI MERCATO”

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione **è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto**.*

12.1. Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

12.2. Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

12.3. Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

(Art. 187 bis d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

5. **Esito:** alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

12.4. Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 "Manipolazione del mercato"

(Art. 187 ter d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

13. ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

13.1. Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione salute e sicurezza	➤ Presidente del CDA/Datore di lavoro	➤ 1 ➤ 7
Selezione del consulente e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	➤ RSPP ➤ Responsabile Sistema qualità ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 7

13.2. Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CONDOTTA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire che esse occorranza (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione salute e sicurezza	➤ Presidente del CDA/Datore di lavoro	➤ 1 ➤ 7
Selezione del consulente e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	➤ RSPP ➤ Responsabile Sistema qualità ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 7

14. ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 “RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO”

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

14.1. Art. 648 c.p. “Ricettazione”

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione– esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o Cda	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Gestione del sistema qualità	➤ Responsabile Sistema Qualità	➤ 1 ➤ 4

14.2. Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione– esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o Cda	➤ 1 ➤ 2

Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

14.3. Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.648. Si

applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione– esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o Cda	➤ 1 ➤ 2
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 3
Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

14.4. Art. 648 ter.1. c.p. “Autoriciclaggio”

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione– esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	➤ Presidente del CDA e/o Cda	➤ 1 ➤ 2
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del CDA e CDA	➤ 1 ➤ 3

Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 4
Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo	➤ 1 ➤ 2

15. ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 “DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

15.1. Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

(CO.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

[(Art. 171 L. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) (...);
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) [lettera soppressa dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.];
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).]

CONDOTTA

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al terzo comma richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

PROCESSI A RISCHIO/SENSIBILI	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE/PROCEDURE
Svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9

15.2. Art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o nell'importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE al fine di trarne profitto. Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorché il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

PROCESSI A RISCHIO/SENSIBILI	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE/PROCEDURE
Svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	➤ Postazioni Informatiche	➤ 1 ➤ 9

15.3. Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3"

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque ai fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte di italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto; f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano*

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa ai fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di

radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

15.4. Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente

l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

15.5. Art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

16. ARTT. 3 E 10 L. 16 MARZO 2006 N. 146 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001”

art. 10 L. 16/03/2006 n. 146

1. *In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa **pecuniaria da duecento a mille quote**.*

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **fino a cinquecento quote**.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi le predette norme e le relative fattispecie di reato richiamate di cui agli articoli 3 e 10 L. 16 Marzo 2006 n.146, si ritiene non possano essere configurabili.

17. ART. 192 D.LGS. 152/2006 “DIVIETO DI ABBANDONO”

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

CONDOTTA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 192 D.lgs. 152/06 (rubricato *divieto di abbandono*), pone in capo alla persona giuridica una responsabilità solidale con quella dei propri amministratori o rappresentanti qualora le condotte descritte siano ad essi imputabili; ne consegue che lo smaltimento rifiuti assurge ad area di rischio che deve essere valutata dal presente MOG 231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio in limiti ragionevoli.

È un reato commissibile dagli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e consiste nel depositare, abbandonare o immettere nelle acque rifiuti di qualsiasi genere.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in	➤ Responsabile Affari generali	➤ 1

materia ambientale	- e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3

18. ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001 “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

18.1. Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	➤ Presidente del Cda ➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Ufficio Amministrativo	➤ 1 ➤ 2
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda	➤ 1 ➤ 3
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del Cda	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari Generali e Legali ➤ Responsabile Ufficio Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8

19. ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 “REATI AMBIENTALI”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione **pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo

452-sexies, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;

- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione **pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e **da quattrocento a ottocento quote** nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

19.1. Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.2. Art. 452 quater c.p. "Disastro ambientale"

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.3. Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.4. Art. 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.5. Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”]

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Esito: alla luce dell’attività posta in essere dalla Fondazione e dell’analisi effettuata sulla probabilità e sull’impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.6. Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”

Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo

di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”]

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.7. Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda

fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.8. Art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.9. Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 "Sanzioni penali"

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.10. Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro

a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

CONDOTTA

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano

sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 3° punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 4° punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

Il reato di cui al comma 5° punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 1 ➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3

19.11. Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui

all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

CONDOTTA

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 1 ➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3

19.12. Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17

dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro .

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati .

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

CONDOTTA

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI
--------------------	----------------	---------------

		PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 1 ➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapport	➤ Presidente del Cda	➤ 1 ➤ 3

19.13. **Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 “Traffico illecito di rifiuti”**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

CONDOTTA

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito, in ambito UE secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d).

L'art. 26 del regolamento CE n. 259/1993 stabilisce che: 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- e) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

L'art. 1 del Regolamento citato stabilisce che: 1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della

loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

L'allegato II del Regolamento n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 1 ➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3

19.14. Art. 260 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONDOTTA

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 1 ➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3

19.15. Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio

contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la

controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

CONDOTTA

Al comma 6 la norma sanziona, con un rinvio *quoad poenam* all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), la condotta di chi, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Al comma 7 la norma sanziona la condotta di chi, nel trasporto di rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto medesimo con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. E' altresì punita, con le medesime pene, la condotta di chi, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati .

Al comma 8 la norma sanziona, con la pena di cui al combinato disposto degli artt. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino ad un terzo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 1 ➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3

19.16. Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

1. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
5. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
6. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.17. Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate

in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.18. Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.19. Art. 6 comma 4 Legge 150/1992

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da

applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.20. Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.21. Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CONDOTTA

La norma in parola regolamento l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art.3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Presidente del CDA ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 6
Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Consulente ambientale	➤ 1 ➤ 6
Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	➤ Presidente del Cda e Cda	➤ 1 ➤ 3

19.22. Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

19.23. Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

20. ART. 25 DUODECIES DEL D.LVO 231 DEL 2001 "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE"

<i>In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</i>

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Art. 22 commi 12 e 12 bis D.Lgs n. 286/1998

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

CONDOTTA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo - ovvero ancora il medesimo risulta revocato o annullato. La società risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

PROCESSI A RISCHIO	AREE A RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Presidente del CDA	➤ 1 ➤ 8
Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	➤ Responsabile Affari generali e legali ➤ Responsabile Amministrativo ➤ Responsabile Sanitario	➤ 1 ➤ 8

20.2. Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

20.3. Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

21. ART. 25-TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote**.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

21.1. Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2.(...).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni .

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

Esito: alla luce dell'attività posta in essere dalla Fondazione e dell'analisi effettuata sulla probabilità e sull'impatto dei rischi, **si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile**

